



**Comune di ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)  
Via De Amicis, 20 – 70310  
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283  
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

# ORDINANZA

N. 7 DEL 30/01/2024 PROT.

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PER L'ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE DI CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA NOVOLI - GAGLIANO.

## SINDACO

**Visto** la richiesta, prot. gen. n. 12522 del 18.12.2023, di emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutta la stagione invernale, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previsti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Novoli – Gagliano;

**Visto** l'art. 52 del DPR 753/1980 che recita:

*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia misurarsi in proiezione orizzontale.*

*Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.*

*Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*

*Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata,*

*rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

*(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.*

*Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

**Visto** l'art. 55 del DPR 753/1980 che recita:

*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

**Visto** l'art. 56 del DPR 753/1980 che recita:

*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*

*Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.*

*La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

**CONSIDERATO** che l'inosservanza del DPR 753/1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria;

**RITENUTO**, pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita ordinanza affinché tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, rispettino scrupolosamente le prescrizioni previsti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753 ed in ogni caso provvedano al taglio di alberi e rami che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché tengano sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

**RAVVISATA**, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

**CONSTATATA**, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell' art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la legge n.241/90 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Arnesano, fino a 20 metri dal confine ferroviario, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose, come descritti negli artt. 52 e 55 del DPR753/1980, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arnesano, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga pubblicata sulla Home Page del sito internet comunale, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- di trasmettere la presente Ordinanza a:
  - *Prefetto di Lecce;*
  - *Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura - Ferrovie del Sud Est;*
  - *Gruppo Carabinieri Forestali Lecce;*
  - *Alla Polizia Locale di Arnesano*

### **RENDE NOTO**

Che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; Che il/i proprietario/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;

Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

### **AVVISA**

Che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Che il presente Provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**COPIA**

Lì 30/01/2024

**SINDACO**

f.to Avv. Emanuele Solazzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 150**

**SINDACO** certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 30/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 30/01/2024

**SINDACO**  
**f.to Avv. Emanuele Solazzo**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 30/01/2024

---